



REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Disciplina della Polizia Locale
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Vigilanza per l'applicazione delle norme del presente Regolamento

TITOLO II – AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

- Art. 4 – Applicazioni, concessioni - Regime generale degli atti di assenso
- Art. 5 – Pubblicità dei titoli autorizzativi
- Art. 6 – Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

TITOLO III – CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

- Art. 7 – Diritti degli animali
- Art. 8 – Circolazione degli animali in genere
- Art. 9 – Equitazione
- Art. 10 – Animali non domestici
- Art. 11 – Detenzione degli animali
- Art. 12 – Cibo agli animali
- Art. 13 – Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 14 – Custodia dei cani nelle abitazioni
- Art. 15 – Norme di rinvio

TITOLO IV – QUIETE PUBBLICA

- Art. 16 – Suono delle campane
- Art. 17 – Rumori nelle case
- Art. 18 – Orario per attività rumorose
- Art. 19 – Lavori nelle abitazioni
- Art. 20 – Rumori fastidiosi

TITOLO V – DIVIETI

- Art. 21 – Operazioni vietate in luoghi pubblici
- Art. 22 – Atti contro il decoro e la decenza
- Art. 23 – Vasche e fontane
- Art. 24 – Deturpamento di edifici pubblici e privati
- Art. 25 – Giardini e parchi pubblici – divieti e limitazioni
- Art. 26 – Ulteriori divieti – Autorizzazioni particolari
- Art. 27 – Decoro della pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi stampati e striscioni

TITOLO VI – SICUREZZA PUBBLICA

- Art. 28 – Lavori artigianali
- Art. 29 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Art. 30 – Manutenzione di aree di pubblico transito

TITOLO VII – NETTEZZA PUBBLICA

- Art. 31 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art. 32 – Nettezza del suolo
- Art. 33 – Distribuzione foglietti
- Art. 34 – Materiale maleodorante
- Art. 35 – Emissione ed esalazioni

- Art. 36 – Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
Art. 37 – Cura delle siepi e delle piante

TITOLO VIII – ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Art. 38 – Nulla osta per l'esercizio di attività produttiva

TITOLO IX – NORME FINALI

- Art. 39 – Sistema sanzionatorio
Art. 40 – Conseguenze pregiudizievoli
Art. 41 – Abrogazione delle norme preesistenti
Art. 42 – Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. La corretta convivenza civile e la tutela del patrimonio comunale sono disciplinate dal presente Regolamento in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in armonia alle norme speciali e con le finalità dello Statuto.
2. Il presente regolamento è volto all'integrità del pubblico demanio comunale ed attende al pacifico svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio degli altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando attività e comportamenti dei cittadini.

Articolo 2

Definizioni

1. Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" si intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi e il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata anche temporaneamente ad uso pubblico.

Articolo 3

Vigilanza per l'applicazione delle norme del presente regolamento

1. All'attività di Polizia Locale sovrintende l'Autorità Comunale, ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale comunale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni ed al personale di vigilanza cui la legge attribuisce specifiche competenze secondo quanto previsto dall'art. 13 della Legge 689/81 e s.m.i..

TITOLO II - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Articolo 4

Autorizzazioni, concessioni – Regime generale degli atti di assenso

1. Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati sulla base del presente Regolamento si intendono accordati:
 - a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

- c) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse, e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione esercitata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
 - e) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare quelle già concesse per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
 - f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali la concessione sia stata subordinata a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il concessionario fosse incorso, e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali
2. Le relative richieste devono essere indirizzate all'Autorità Comunale con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
 3. Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e quelle del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo, oltre alle norme che disciplinano ciascuna materia.
 4. Ove si tratti di autorizzazioni di polizia, saranno anche osservate le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche, e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
 5. Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

Articolo 5

Publicità dei titoli autorizzativi

1. Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso, qualora l'esposizione non comporti il deterioramento dell'atto per agenti atmosferici o altro, dovranno essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per i quali sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
2. Esse dovranno essere esibite agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'ufficio competente, previa presentazione di dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Articolo 6

Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria, e per la quale non sia prevista apposita sanzione, potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al titolo X del presente Regolamento.
 2. In caso di particolare gravità o di recidiva nella medesima infrazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca. Salvo speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:
 - a) possono essere sospesi quando venga accertata una violazione alle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente;
 - b) possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
 - c) sono revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi, previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
- Il titolo si intende decaduto:
- a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità.
 - b) quando, senza il nullaosta del comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.
3. Ove si reputi necessario, l'Autorità Comunale può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO III - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Articolo 7

Diritti degli animali

1. Per quanto attiene la materia dei diritti degli animali, si rimanda all'apposito regolamento comunale denominato "Regolamento diritti degli animali" allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/1999.
2. Eventuali violazioni ad esso saranno sanzionate con le sanzioni previste per le violazioni al presente Titolo III di questo Regolamento.

Articolo 8

Circolazione degli animali in genere

1. Non è permesso far transitare nel territorio comunale, mandrie, greggi e gruppi di animali senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. È pure vietato, lasciare vagare sulle aree pubbliche animali da cortile.

Articolo 9

Equitazione

1. Sulle aree e spazi pubblici è consentito l'esercizio dell'equitazione a condizione che non crei pericolo per le persone.
2. I conduttori dei cavalli dovranno provvedere alla pulizia del suolo pubblico dagli escrementi degli animali.

Articolo 10

Animali non domestici

1. E' vietato il transito di animali non domestici, ancorché ammaestrati, nel territorio comunale.
2. Tali animali dovranno in ogni caso, essere bene assicurati e sorvegliati da un numero appropriato di conduttori in modo tale da consentire il transito in condizioni di sicurezza per gli altri utenti della strada.

Articolo 11

Detenzione degli animali

1. I detentori di animali in genere devono evitare che questi rechino disturbo e danno alle persone ed agli altri animali.

Articolo 12

Cibo agli animali

1. La distribuzione di cibo agli animali liberi sul territorio quali, a titolo di esempio non esaustivo, le colonie di gatti, potrà avvenire utilizzando cibi umidi o secchi in perfetto stato di conservazione, che dovranno essere depositati in contenitori in modo da evitare che gli alimenti vengano a contatto con il suolo pubblico.
2. La persona che intende nutrire gli animali dovrà attendere in zona il termine del pasto onde provvedere a ritirare i contenitori garantendo il ripristino e la pulizia del luogo.

Articolo 13

Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. I cani non possono circolare liberamente, fuori dall'abitazione del proprietario o detentore, se non sono accompagnati da persona capace di custodirli.
2. I cani dovranno essere condotti con l'uso del guinzaglio.
3. I cani di indole aggressiva dovranno essere condotti con il contemporaneo utilizzo di guinzaglio e museruola.

4. I conduttori dovranno impedire che i cani arrechino danni a persone o cose; in caso contrario il conduttore o, in assenza di questi, il proprietario saranno ritenuti responsabili.
5. I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina.
6. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
 - a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni di addestramento;
 - b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
 - c) i cani adibiti ai servizi di pubblica utilità.
7. Ad eccezione dei cani asserviti alla circolazione delle persone non vedenti, la conduzione di cani su aree pubbliche è subordinata ai seguenti obblighi per il conduttore:
 - a) portare al seguito idonei mezzi alla raccolta delle feci, prevedendo come dotazione minima un sacchetto di plastica o carta nel quale le deiezioni canine dovranno essere raccolte, rinchiusse e quindi collocate nei contenitori della nettezza urbana;
 - b) provvedere a ripulire immediatamente il suolo pubblico rimuovendo gli escrementi dell'animale ripristinando lo stato dei luoghi preesistente
8. È vietata la circolazione dei cani nelle aree giardino in cui, attraverso idonea segnaletica, sia vietata la circolazione di tali animali.

Articolo 14

Custodia dei cani nelle abitazioni

1. I cani all'interno di aree private non soggette a passaggio pubblico quali a titolo di esempio: cortili chiusi, orti, giardini ecc. devono essere tenuti in modo da non arrecare alcun danno o molestia ai passanti; deve essere presente un idoneo sistema di recinzione che eviti ogni possibilità di contatto con chi transiti su area pubblica o privata confinante.
2. Il proprietario o detentore di cani deve adottare gli opportuni accorgimenti al fine di evitare la produzione di rumori incomodi per le persone.

Articolo 15

Norme di rinvio

1. Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie, si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell'ASL.
2. Per la prevenzione del randagismo – tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia.

TITOLO IV - QUIETE PUBBLICA

Articolo 16

Suono delle campane

1. Il suono delle campane, oltre ad attenersi a quanto stabilito dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modificazioni, è proibito dalle ore 21:00 alle ore 06:00; da questo divieto sono escluse le mattine dei giorni di precetto festivo.
2. Nelle altre ore il suono dovrà essere regolato in modo da non disturbare la pubblica quiete.

Articolo 17

Rumori nelle case

1. È vietato, nelle case, produrre rumori incomodi per il vicinato anche attraverso l'uso di apparecchiature, strumenti musicali e simili specialmente dalle ore 23:00 alle ore 08:00.

Articolo 18

Orario per attività "rumorose"

1. Nell'ambito dei limiti massimi di emissione e immissione previsti dalla normativa speciale, l'esercizio di arti e attività che producano rumori incomodi per le persone è consentito nelle seguenti fasce orarie:
 - dalle ore 08:00 alle ore 12:30;
 - dalle ore 14:00 alle ore 19:30.
2. L'orario può essere prolungato nei singoli casi a richiesta degli esercenti, nel rispetto delle esigenze di quiete pubblica della zona ma non potrà essere consentito oltre i seguenti limiti:
 - dalle ore 06:00 alle ore 21:00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;
 - dalle ore 07:00 alle ore 20:00 nel periodo dell'ora solare.
3. Sarà sempre facoltà dell'Autorità Comunale vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine e apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare concessioni in deroga agli orari.
4. Alle aziende ed agli stabilimenti che per esigenze produttive, operano in orari notturni, è consentito utilizzare in tali orari i propri macchinari a condizione che siano rispettati i limiti di rumorosità espressamente stabiliti per la zona in cui sono ubicati.
5. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dall'Autorità Comunale anche in deroga ai limiti massimi di esposizioni al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno di cui alla Legge quadro in materia n. 447 del 26.10.95 e successive integrazioni. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentite le competenti autorità; le violazioni alle norme del presente comma saranno sanzionate ai sensi della Legge 447 del 26.10.95.
6. L'utilizzo di strutture ed attrezzature costituenti le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti o bevande, anche se autorizzate in forma permanente, non è consentito oltre l'orario di chiusura del pubblico esercizio.
7. Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte limitazioni più restrittive, in relazione alle esigenze di tutela della quiete pubblica.
8. In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali nelle seguenti fasce orarie:
 - dalle ore 07:00 alle ore 19:30 nel periodo dell'ora legale
 - dalle ore 08:00 alle ore 18:00 nel periodo dell'ora solaread eccezione dei mezzi di servizio di nettezza urbana, nei casi di provata necessità o di pubblico interesse.

Articolo 19

Lavori nelle abitazioni

1. I lavori edilizi o l'installazione di impianti nelle civili abitazioni sono consentiti dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

Articolo 20

Rumori fastidiosi

1. Nei luoghi pubblici, sia di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili a volume tale da creare disturbo alle persone.
2. L'Autorità Comunale può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

TITOLO V - DIVIETI

Articolo 21

Operazioni vietate in luoghi pubblici

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:
 - a) collocare addobbi, festoni, luminarie, ovvero alterare o occupare anche occasionalmente con qualsiasi oggetto comprese insegne, tabelle e materiale pubblicitario in genere, anche per quanto riguarda gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, senza apposita autorizzazione dell'Autorità Comunale;
 - b) stendere biancheria e panni lungo le pubbliche vie, piazze e viali della città, scuotere tappeti, stuoie, stracci, materassi e simili, sul suolo pubblico o su aree soggette a pubblico transito;
 - c) tenere esposti su terrazzi, poggioli, nicchie, finestre o in altre parti esterne di case, edifici, e muri prospicienti luoghi aperti al pubblico oggetti vari, quando non siano assicurati in modo da renderne impossibile la caduta;
 - d) utilizzare dispositivi o innaffiare fiori e piante o eseguire qualsiasi altra attività che provochi gocciolamento sulla pubblica via anche se derivanti dal deterioramento di pluviali e gronde;
 - e) compiere operazioni di pulizia di anditi, vetrine, soglie, ingressi e marciapiedi antistanti negozi, esercizi e abitazioni quando ciò crea pericolo e intralcio ai passanti;
 - f) lavare veicoli.
 - g) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati.
 - h) praticare giochi ed attività ricreative di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito compresi i marciapiedi ed i portici causando incomodo per le persone.
 - i) sedersi, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze e nei marciapiedi, nonché sedersi sotto i portici, sui rilievi monumentali, luoghi di culto e scalinate di pertinenza recando intralcio e disturbo ovvero ostruendo le soglie degli ingressi.
 - j) fatto salvo quanto previsto dalla legge penale è vietato far esplodere giochi pirotecnici di libera vendita sul territorio comunale specialmente nelle ore notturne.
 - k) è vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio, pedonale, o veicolare, importunare i passanti con richieste di denaro, anche previa offerta di oggetti e servizi.
 - l) Fatti salvi gli altri obblighi sanciti dal Regolamento Comunale tende, vetrine, targhe e insegne, è fatto obbligo ai titolari di esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi nonché agenzie di affari ed attività di servizi, riavvolgere le tende prospicienti le aree pubbliche o private soggette a servitù pubblica, in caso di pioggia o forte vento nonché dopo l'orario di chiusura degli esercizi stessi. Le tende dovranno sempre essere collocate ad una altezza minima da terra di mt. 2.20.

Articolo 22

Atti contro il decoro e la decenza

1. Nei luoghi pubblici, ad esclusione di quelli appositamente destinati, è vietato compiere atti di pulizia personale che possano offendere la pubblica decenza nonché soddisfare le naturali esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.
2. Nei luoghi pubblici o in vista del pubblico è vietato compiere atti o esporre cose, contrari al pubblico decoro o all'igiene o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti.
3. È vietato esporsi nelle vie, negli esercizi e nelle aree destinate ad uso pubblico in costumi indecorosi.

Articolo 23

Vasche e fontane

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida.
2. È altresì vietato bagnarsi nelle fontane e vasche pubbliche.

3. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi o altri espedienti.

Articolo 24

Deturpamento di edifici pubblici e privati

1. Salvo quanto previsto dal Codice Penale in materia di danneggiamento, è proibito manomettere, alterare, rimuovere, imbrattare con scritti, affissioni e disegni, gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, e qualsiasi altro elemento di arredo urbano che deve essere sempre utilizzato correttamente.
2. È comunque vietato danneggiare per negligenza, imprudenza, imperizia qualsiasi manufatto pubblico.
3. Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti dall'Autorità Comunale alla eliminazione dei deturpamenti di cui ai commi precedenti, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso, con rivalsa nei confronti del proprietario stesso.
4. Nei casi urgenti per motivi di ordine, decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti dei proprietari.
5. Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Articolo 25

Giardini e parchi pubblici – divieti e limitazioni

1. Nei giardini, nei parchi pubblici e nelle aiuole è fatto divieto di:
 - a) circolare e sostare nella parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate speciali deroghe ai velocipedi;
 - b) camminare sugli spazi erbosi quando espressamente segnalato;
 - c) cogliere fiori o staccare rami di piante o arbusti;
 - d) introdurre veicoli sugli spazi erbosi.
2. Salvo quanto previsto dal Codice Penale in materia, nei giardini, parchi pubblici ed aiuole, è vietato:
 - a) danneggiare in qualsiasi modo prati, alberi, arbusti ed elementi di arredo urbano, guastare o smuovere gli avvisi scritti, paletti di sostegno e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi, nonché danneggiare i pavimenti;
 - b) trattenersi all'interno dopo l'orario di chiusura, qualora previsto;
 - c) sedersi sugli schienali delle panchine, dormirvi o appoggiare i piedi sul piano delle stesse;
 - d) effettuare, al di fuori degli spazi appositamente preposti, giochi che possano creare molestie alle persone.

Articolo 26

Ulteriori divieti – Autorizzazioni particolari

1. Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dall'art. 25 del presente regolamento, sono vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura che non abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'Autorità Comunale 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, attività o spettacolo.

Articolo 27

Decoro della pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

1. I manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico.

TITOLO VI - SICUREZZA PUBBLICA

Articolo 28

Lavori Artigianali

1. I responsabili di qualsiasi attività che si svolge su suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti.

Articolo 29

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di Pubblica Sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno 3 giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento, implicino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso all'Autorità Comunale dovrà essere dato almeno 10 giorni prima.
3. Esclusivamente per manifestazioni connesse ad eventi o circostanze di natura straordinaria, l'Autorità Comunale potrà accettare le istanze degli organizzatori anche in deroga ai termini di cui sopra.

Articolo 30

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento a griglie o a telai, di portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio o comunque soggetto ad uso pubblico, deve essere prontamente segnalato dal proprietario il quale deve adottare tutte le misure atte a prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità di persone ed animali; il proprietario deve altresì provvedere alla riparazione del guasto a proprie spese e segnalare il guasto all'Autorità Comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

TITOLO VII - NETTEZZA PUBBLICA

Articolo 31

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. In caso di abbondanti nevicate che determinino situazione di pericolo o gravissimo disagio cui non si possa far fronte con i normali mezzi a disposizione, l'Autorità Comunale, con apposita ordinanza potrà imporre ai proprietari, agli amministratori di condominio, agli inquilini delle case, agli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni ed ai passi carrabili, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.
2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio allo scopo di evitare pericoli per la sicurezza delle persone e disagi alla circolazione.
3. In caso di abbondanti nevicate l'autorità Comunale potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi, dai balconi e dai marciapiedi; la neve rimossa dovrà essere collocata al bordo della carreggiata in modo tale da non intralciare la circolazione.
4. E vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve e il ghiaccio provenienti da luoghi privati o spargere acqua quando questa possa gelare creando pericolo per la circolazione.

Articolo 32
Nettezza del suolo

1. Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti.
2. Salvo quanto previsto dalle norme di cui al Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152, è in particolare proibito gettare o accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere.
3. Nel caso non fosse possibile posizionare alcun contenitore tra quelli previsti per i servizi di nettezza urbana, l'utente deve deporre gli involucri contenenti i rifiuti direttamente sul suolo pubblico non più di tre ore prima dell'orario previsto per la raccolta da parte del competente servizio di nettezza urbana.

Articolo 33
Distribuzioni foglietti

1. È vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico, distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti con modalità tali che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini, fatte salve le norme specifiche in materia.

Articolo 34
Materiale maleodorante

1. Dovranno essere vietate esalazioni di odori sgradevoli o molesti.
2. Ad eccezione delle ramaglie derivanti da lavorazioni all'interno di fondi agricoli, è vietato bruciare sterpi, rifiuti o altro materiale e sono altresì vietate le accensioni di fuochi domestici (es. barbecue) quando creino danno o molestia per le persone.
3. Le operazioni di concimazione con letame e reflui zootecnici in orti, giardini, e fondi agricoli situati a meno di 100 metri dalle abitazioni private, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo di 24 ore dalla posa del concime.

Articolo 35
Emissioni ed esalazioni

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal regolamento locale di igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissione di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestie alle persone.

Articolo 36
Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

1. È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettere oggetti che possano essere causa di intasamento.
2. I proprietari degli edifici, devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento degli scarichi delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Articolo 37
Cura delle siepi e delle piante

1. I conduttori di stabili o aree prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi vive, in modo da non restringere e danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale impedendo la libera visuale.

TITOLO VIII - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Articolo 38

Nulla osta per l'esercizio di attività produttiva

1. Per attività produttiva si intende qualsiasi attività comunque esercitata, con o senza impianti e macchinari e quindi come luogo di produzione, deposito merci, nonché quelle attività che producono servizi.
2. Chiunque intenda iniziare, trasferire, modificare o ampliare una qualsiasi attività produttiva, deve preventivamente ottenere il nulla osta d'esercizio previsto dal titolo III del regolamento Locale d'Igiene, salvo i casi soggetti a denuncia d'inizio attività di cui all'art. 19 della Legge 07 agosto 1990 n° 241 come successivamente modificata ed integrata.
3. Ogni mutamento di titolarità dell'azienda, variazione di ragione sociale e cessazione dell'attività deve essere comunicato entro trenta giorni all'Autorità Comunale.
4. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento possono procedere ad ispezioni presso la sede dell'attività ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n°689.
5. In caso di esercizio di attività produttiva senza il prescritto titolo autorizzatorio, l'Autorità Comunale dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'Autorità Comunale.

TITOLO IX - NORME FINALI

Articolo 39

Sanzioni

1. Per il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure previste dal capo I° sezioni I° e II° della Legge 24.11.1981 n° 689, nonché le norme previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 introdotto dall'art. 16 del collegato alla Finanziaria 2003.
2. Per le violazioni al Titolo II° del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.
3. Per le violazioni al Titolo III° del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.
4. Per le violazioni al Titolo IV° del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.
5. Per le violazioni al Titolo V° del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.
6. Per le violazioni al Titolo VI° del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.
7. Per le violazioni al Titolo VII° del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.
8. Per le violazioni al Titolo VIII° del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Articolo 40

Conseguenze pregiudizievoli

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione commessa.
2. In caso di inadempienza l'Autorità Comunale ordinerà al trasgressore di ottemperare all'eliminazione della conseguenza pregiudizievole.

3. L'inottemperanza al provvedimento dell'Autorità Comunale comporterà l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa nella misura prevista per la corrispondente violazione regolamentare.

Articolo 41

Abrogazione delle norme preesistenti

1. Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Locale si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari del Comune riguardanti le stesse materie o contenute in Ordinanze Sindacali di contenuto generale riguardanti le stesse materie.

Articolo 42

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. **13** del **09.04.2010**, esecutiva ai sensi di legge in data **22 aprile 2010**.
in vigore dal _____

IL SINDACO
(Mazzeo D.ssa Daniela)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Malvassori Dr. Fabio)

Regolamento pubblicato all'Albo Pretorio dal **27 maggio 2010** per **15 (quindici)** giorni consecutivi, ai sensi dell' art. 7, comma 3, dello statuto comunale .

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Malvassori Dr. Fabio)